

Domande frequenti (FAQ) in merito alla situazione dei rifugiati alla frontiera di Como/Chiasso

(Stato 31 ottobre 2016)

Contenuto

1. Quadro generale e valutazione iniziale della situazione	Pagina 1
2. Quadro generale alla frontiera Sud Chiasso/Como	Pagina 2
Situazione generale sul terreno	Pagina 2
Prassi dei controlli di frontiera e degli allontanamenti	Pagina 3
Focus richiedenti d'asilo minori non accompagnati (MNA)	Pagina 4
3. Basi legali	Pagina 5
Entrata	Pagina 5
Richiedenti d'asilo minori non accompagnati	Pagina 6
Corpo delle guardie di confine (Cgcf): compiti e competenze	Pagina 6
Accordo di Dublino	Pagina 7
4. Possibili soluzioni	Pagina 7
Como/Italia: raccomandazioni sul ruolo della Svizzera	Pagina 7
Relocation (ricollocaimento): il margine di manovra della Svizzera	Pagina 8
Schengen/Dublino: pro, contro e possibili influenze	Pagina 8
5. Questioni di fondo	Pagina 9
Perché i rifugiati non desiderano restare in Svizzera?	Pagina 9
Perché le domande d'asilo diminuiscono?	Pagina 9

1. Quadro generale e valutazione iniziale della situazione

Osservazioni preliminari:

- Come si presentano i numeri relativi ai rifugiati sulle varie vie di fuga in Europa? *

- Nell'anno in corso (stato: 25 novembre 2016), 347'098 persone hanno raggiunto l'Europa attraverso il Mediterraneo. Il 27 % è composto da minori. Nel 2015, il numero di arrivi era invece di 1'015'078 persone. Il 77 % degli arrivi nel 2016 concerne persone originarie dei dieci paesi più frequentemente citati (Siria 26%, Afghanistan 13%, Iraq 8%, Nigeria 9%, Eritrea 5%, Pakistan 3%, Gambia 3%, Guinea 3%, Sudan 3%, Costa d'Avorio 3%). Nel 2016, 4'663 persone sono state dichiarate morte o disperse, un numero tristemente elevato (stato: 25 novembre 2016).
- In confronto all'anno scorso, il numero di arrivi in Grecia è notevolmente inferiore (nell'ottobre 2015 sono arrivate 211'663 persone; nel corrispondente mese del 2016 sono invece arrivate 2'635 persone). Ciò può essere considerato come conseguenza della chiusura della via dei Balcani e degli accordi tra UE e Turchia.
- Il numero di arrivi in Italia è pressoché rimasto invariato nel mese di settembre (2015: 15'922 persone; 2016: 16'975 persone); nel mese di ottobre, tuttavia, esso ha subito un forte aumento (2015: 8'916 persone; 2016: 26'019 persone).
- Nessun Paese europeo si trova tra i dieci paesi che accolgono il maggior numero di rifugiati e sfollati.

*Fonte: UNHCR: <http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php>

- Esiste il rischio che un numero maggiore di rifugiati arrivi nel nostro Paese, se la Svizzera dovesse agire in maniera meno restrittiva alla frontiera Sud?

- Si possono fare solo congetture, poiché il numero degli arrivi è influenzato da numerosi fattori. I controlli di frontiera hanno perlopiù un effetto deviante e "scaricano" la responsabilità sugli altri Stati partner dello Spazio Schengen. In questo modo, inoltre, l'accesso alla procedura d'asilo viene reso particolarmente difficile alle persone in cerca di protezione e i loro diritti vengono violati. La Svizzera si sottrae così dalla sua responsabilità nel contesto europeo ai danni degli altri Stati e rischia, con tali misure unilaterali, di ritrovarsi esclusa dal sistema Schengen/Dublino.

2. Quadro generale alla frontiera Sud Chiasso/Como

(Informazioni OSAR raccolte mediante ripetute visite e una presenza stabile sul posto)

Situazione generale sul terreno

- Fondamentalmente, quali sono le cause della situazione a Como/Chiasso?

- La situazione dei rifugiati alla frontiera Sud a Como e Chiasso è da imputare direttamente all'inasprimento della prassi del Cgcf e all'assenza, a monte, di un'equa ripartizione dei rifugiati all'interno dell'UE. Infatti, fintanto che le condizioni per i richiedenti d'asilo e i beneficiari di tutela internazionale non saranno uniformi all'interno del sistema Dublino e non si terrà conto dei vincoli familiari, culturali e sociali, così come dei bisogni delle persone in cerca di protezione, il fenomeno della migrazione all'interno dello spazio Schengen sarà una realtà destinata a durare. La Svizzera, secondo dichiarazioni ufficiali, non vuole diventare uno Stato di transito per queste persone. Essa si rifiuta in questo modo di accertare la situazione (giuridica) delle persone fermate alla frontiera, le quali vengono rinviate in Italia senza verifiche approfondite. Queste persone vulnerabili vengono così trasferite da uno Stato a un altro, senza essere informate del trasferimento, dei loro diritti o della loro situazione.

- Per l'Europa, questa è una dimostrazione di incapacità. A causa della già citata assenza di una ripartizione equa dei rifugiati, molti Paesi che si trovano sulle (potenziali) vie di fuga iniziano a chiudere le frontiere esterne e a eseguire controlli di frontiera sistematici. La situazione a Como è tuttavia un caso unico, poiché si tratta di una frontiera interna, dove la Svizzera esegue controlli che violano l'accordo di associazione a Schengen. Al fine di evitare questa situazione di illegalità, è necessaria una coordinazione tra la Commissione europea a Bruxelles e le autorità a Roma (quindi, non solo a livello regionale tra Canton Ticino e autorità regionali dell'Italia settentrionale).

- Che cosa è cambiato per i rifugiati dallo sgombero dell'“accampamento“ nel parco nei pressi della stazione di San Giovanni a Como?

- Nel corso della terza settimana di settembre, le autorità italiane hanno evacuato il parco e invitato i rifugiati a presentarsi nel campo provvisorio San Rocco, aperto il 19 settembre 2016. Non si può stabilire con certezza in quale misura l'assistenza ai rifugiati sia cambiata, poiché la società civile non ha più accesso a questo campo. La situazione alla frontiera è tuttavia rimasta invariata.

Prassi dei controlli di frontiera e degli allontanamenti

- Che cosa accade concretamente durante i controlli di frontiera?

- La prassi dei controlli di frontiera non è trasparente. Non è chiaro infatti secondo quali criteri vengano controllate le persone e quale base legale consente al Cgcf di disporre l'allontanamento. È invece evidente che i controlli effettuati non sono conformi alle regole - vincolanti per la Svizzera - dell'accordo di associazione a Schengen. È altresì chiaro che, durante questi controlli, il Cgcf deve stabilire se è necessario condurre una procedura Dublino, questo pure in assenza di una domanda d'asilo presentata alla frontiera. Il regolamento Dublino è infatti prioritario rispetto all'accordo sulla riammissione con l'Italia; deve perciò essere chiarito se si è in presenza di un caso Dublino, ovvero se è pendente una domanda d'asilo in Italia o in un altro Stato. Per questo compito, la competenza spetta esclusivamente alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che dispone della procedura adeguata.

- I rifugiati comprendono quello che accade alla frontiera, rispettivamente sono informati sulla loro situazione e sui loro diritti?

- Alla frontiera, le persone in cerca di protezione sono a malapena informate sui loro diritti così come sulla loro situazione. È urgentemente necessario migliorare la comunicazione, segnatamente grazie a materiale informativo adeguato e redatto in una lingua da loro compresa, siccome le persone che non presentano una domanda d'asilo si trovano in una situazione giuridica e di fatto precaria. Per questo motivo, non è sufficiente mettere unicamente a disposizione materiale informativo su supporti cartacei; le persone devono essere individualmente informate. Per questo aspetto, è necessario un cambiamento importante, date che sono in particolar modo assenti persone che traducono queste informazioni. Grazie a queste migliorie, sarebbe infine possibile spezzare il monopolio dell'informazione in mano ai passatori.

- I respingimenti alla frontiera svizzera di richiedenti d'asilo sono leciti?

- Se qualcuno desidera domandare asilo presso un posto di frontiera, le autorità di confine devono informare la persona della procedura, condurla presso un Centro di Registrazione e Procedura (CRP) e garantire che essa abbia accesso alla procedura d'asilo. Non è infatti conforme alla legge, rimandare un richiedente d'asilo in Italia senza che egli abbia accesso alla procedura d'asilo. Il respingimento non è una questione politica, bensì giuridica.

- Il respingimento delle altre persone è lecito?

- I respingimenti alla frontiera sono rinvii coatti, i quali devono essere eseguiti dall'autorità competente e mediante procedura conforme alla legge prevista a questo scopo. Attualmente questo non è il caso. Di norma, le persone non devono essere allontanate ad una frontiera interna, poiché non possono venire eseguiti controlli di frontiera. In via eccezionale, la verifica alla frontiera è lecita, in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato di entrata. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna persiste, i controlli alla frontiera possono essere ripristinati secondo la procedura prevista dal Codice frontiere Schengen tramite il Comitato misto Svizzera-UE. Alla luce della durata degli attuali controlli, la Svizzera avrebbe dovuto già da tempo informare il Comitato, rispettivamente interrompere i controlli. Il procedere in modo unilaterale mette in pericolo l'integrazione a Schengen/Dublino, che è stata decisa dal popolo.
- A prescindere da questo aspetto, il Cgcf è competente essenzialmente per l'esecuzione di controlli doganali. Questo è il suo compito principale, nonostante la denominazione ingannevole. Quando sussiste il sospetto di un'infrazione doganale, può essere effettuato un controllo della persona nel corso del controllo delle merci. È evidente che i controlli di persone attualmente eseguiti non si basano su sospetti di reati doganali. Pertanto, essi non rientrano nelle competenze del Cgcf.

- Cos'è un cosiddetto «allontanamento senza formalità» di una persona alla frontiera?

- Questo termine indica (erroneamente) il respingimento diretto di una persona tramite il Cgcf. Sul piano giuridico, un allontanamento senza formalità significa che si rinuncia unicamente alla forma scritta della decisione di allontanamento. Inoltre, pure per l'esecuzione della decisione deve esserci una base legale. L'esecuzione è una questione giuridica separata dalla decisione di allontanamento. Conformemente all'accordo bilaterale di riammissione tra Svizzera e Italia, l'Italia deve riammettere sul proprio territorio le persone che rientrano nel campo di applicazione di questo accordo. Da ciò ne deriva la falsa conclusione che la decisione di allontanamento e l'esecuzione della stessa non sono sottoposte a condizioni di forma. Poiché invece l'allontanamento è retto dalle regole previste dal sistema Schengen, la Svizzera è vincolata in questi casi ai requisiti procedurali previsti dalla direttiva europea sul rimpatrio per i cittadini di Stati terzi soggiornanti illegalmente. Secondo questi requisiti, le decisioni di allontanamento devono essere notificate per iscritto e contenere le motivazioni giuridiche nonché i mezzi di impugnazione.

- Alcune delle persone allontanate alla frontiera hanno ricevuto un formulario con la conferma del respingimento. Questo è conforme alla legge?

- Una decisione di allontanamento può essere notificata tramite modulo standard. Gli elementi più importanti devono però essere chiariti in una delle cinque delle lingue più frequentemente utilizzate o comprese da queste persone. Inoltre, deve essere presente un interesse particolare per l'esecuzione immediata dell'allontanamento. Se questo non è il caso, deve essere concessa alla persona interessata la possibilità della partenza volontaria. L'OSAR ha osservato sul posto che le persone vengono allontanate in Italia senza che sia notificata una decisione scritta e motivata in diritto.

Focus richiedenti d'asilo minori non accompagnati (MNA)

- Cosa succede concretamente ai minori non accompagnati alla frontiera Chiasso / Como?

- In considerazione della mancanza di trasparenza in relazione ai controlli di persone eseguiti alla frontiera, non si può rispondere esaustivamente a questa domanda. È stato tuttavia accertato, che in alcuni casi viene applicata una procedura speciale. Alcuni minori hanno infatti ricevuto un modulo che conferma il loro respingimento, sul quale tuttavia non è menzionata

nessun'altra informazione. L'OSAR ha d'altro canto osservato direttamente sul terreno che alcuni minori sono riammessi direttamente in Italia senza alcuna spiegazione e qualsivoglia informazione. Per legge, prima del rinvio coatto di un minore non accompagnato, il Cgcf è obbligato ad accertare che il minore sarà affidato in Italia a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione. Secondo quanto osservato dall'OSAR, l'interesse superiore del fanciullo e gli obblighi in relazione alla verifica di questo interesse vengono regolarmente violati.

- Cosa dovrebbe fare in concreto la Svizzera per migliorare la situazione dei minori?

- Essa dovrebbe assicurarsi che i diritti dei minori siano garantiti e che le misure che li riguardano siano orientate nel senso del loro benessere. Concretamente, per quanto riguarda la situazione alla frontiera, il Corpo delle guardie di confine dovrebbe essere assistito da esperti dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, al fine di garantire che gli obblighi (internazionali) derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dall'associazione a Schengen siano rispettati. Prima del rinvio coatto, il Corpo delle guardie di confine deve assicurarsi che i minori non accompagnati saranno affidati a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione.

- Come si svolge una procedura corretta alla frontiera, quando essa concernente un minore non accompagnato?

- L'OSAR si aspetta che tutte le autorità e gli attori coinvolti, sia in Svizzera che in Italia, rispettino la Convenzione sui diritti del fanciullo. L'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente in tutte le decisioni che concernono minori (ovvero persone aventi un'età inferiore a 18 anni; in particolar modo minori non accompagnati). Si tratta quindi di prendere in custodia il minore e di adottare le necessarie misure di tutela. L'OSAR è consapevole, che questo può essere difficile nella pratica, in particolar modo quando il minore non desidera registrare una domanda d'asilo. In questi casi, bisogna cercare di risolvere la situazione con l'aiuto del personale qualificato e provvisto delle adeguate competenze socio-pedagogiche. Un respingimento in Italia non è una soluzione ragionevole ed è contraria alla Direttiva sul rimpatrio, che dispone i diritti delle persone con bisogni particolari (persone vulnerabili) devono essere tutelati in ogni situazione immaginabile (quindi anche alle frontiere interne).
- Quando sussiste il dubbio sulla minore età, la decisione spetta alla SEM. In caso di dubbio, perciò, la persona deve essere considerata come minore e trasferita alla SEM.

3. Basi legali

Entrata

- Quali sono le basi legali che disciplinano l'entrata e le responsabilità?

- Le condizioni d'entrata in Svizzera dipendono dagli scopi del soggiorno (p.es. turismo, visita, attività lucrativa, ricongiungimento familiare o studio), dalla durata del soggiorno nonché dal Paese d'origine o provenienza. In materia di concessione della protezione internazionale e di procedura d'asilo, la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e gli accordi di associazione a Schengen e Dublino (che prevedono tra le altre cose l'applicazione per la Svizzera del Regolamento Dublino III, del Codice frontiere Schengen e della Direttiva europea sul Rimpatrio) sono vincolanti per la Svizzera. Il Regolamento Dublino III, entrato in vigore il

1° gennaio 2014, è particolarmente importante in questo contesto, perché esso regola la competenza dei singoli Stati Dublino in relazione all'esame di una domanda d'asilo.

- Cos'è un'entrata illegale e quali sono le conseguenze?

- Se una persona entra in uno Stato senza soddisfarne i requisiti d'entrata, si è in presenza di un attraversamento illegale della frontiera. Nella misura in cui si tratta di una persona beneficiaria della protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra, l'entrata illegale è di norma giustificata.

- Quando si è in presenza di una domanda d'asilo?

- È da considerarsi come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni. La dichiarazione può essere effettuata oralmente, per iscritto o attraverso la lingua dei segni.

- Cosa accade quando viene presentata una domanda d'asilo?

- Se a seguito di un'entrata illegale in Svizzera viene presentata una domanda d'asilo, essa „giustifica“ la presunta entrata illegale. Inoltre, non appena una persona segnala la volontà di domandare asilo, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) deve essere coinvolta. Il Corpo delle guardie di confine non ha nessun margine di apprezzamento per decidere se si tratta di una domanda d'asilo o meno. Esso non deve perciò valutare se una domanda è arbitraria o meno.

- Quando può essere allontanata una persona in cerca di protezione?

- Di regola, una persona in cerca di protezione può essere allontanata in un altro Stato se ha un diritto a soggiornarvi e non esiste il rischio che la sua vita o la sua libertà vengano messe in pericolo per un motivo legato alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche. Deve anche essere escluso il rischio che essa venga sottoposta a tortura o a trattamenti o punizioni disumane o degradanti (principio di non refoulement; diritto internazionale imperativo). In relazione agli allontanamenti alle frontiere interne, si applicano tuttavia regole speciali, perché di norma non sono previsti controlli di persone. Questi ultimi sono leciti, solo in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato di entrata. In questo caso, l'allontanamento è lecito unicamente qualora la persona non è autorizzata a soggiornare in un altro Stato europeo. Se si trova invece in una procedura d'asilo, possiede un titolo di soggiorno o un visto concesso da un altro Stato, essa non deve essere allontanata, rispettivamente essa può essere allontanata solo in conformità alla normativa Dublino o se essa rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

Minori non accompagnati

- Quali basi legali sono applicabili in relazione ai minori non accompagnati?

- Il benessere superiore del fanciullo deve verificato. La Convenzione sui diritti del fanciullo stabilisce che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente».
- L'interesse superiore del fanciullo è inoltre il primo criterio di cui si tiene conto per determinare il Paese competente per lo svolgimento della procedura d'asilo sulla base del Regolamento Dublino III.

Corpo delle guardie di confine (Cgcf): compiti e competenze

- In quali ambiti esercita la sua competenza il Cgcf?

- Il Cgcf è una formazione armata e in uniforme dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), la quale sottostà al Dipartimento federale delle finanze. Il Corpo delle guardie di confine è uno strumento della Confederazione per:
 - * la prevenzione, l'intervento e la repressione in ambito doganale e della migrazione;
 - * l'esecuzione (in collaborazione con i Cantoni) degli interessi di polizia di confine e delle misure di sostituzione nazionali
 - * lo svolgimento di impieghi a favore dell'Agenzia europea per le frontiere esterne (FRONTEX).

- Come è regolata la ripartizione di competenze tra Corpo delle guardie di confine e Segreteria di Stato della migrazione (SEM)?

- La SEM è l'autorità competente per lo svolgimento della procedura d'asilo. La SEM deve essere informata non appena si *può* essere in presenza di una domanda d'asilo, poiché incombe a questa autorità determinare se si è in presenza di una tale domanda.

- Qual è il ruolo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e del Canton Ticino?

- I cantoni sono competenti per svolgere i controlli di persone sul loro territorio. Essi possono delegare questo compito al Corpo delle guardie di confine tramite accordo con il Dipartimento federale delle finanze.

Accordo di Dublino: cosa regola

- Cosa regola l'accordo di Dublino (Regolamento Dublino III)?

- Il regolamento Dublino permette di determinare quale Stato è competente per la procedura d'asilo e di allontanamento. Il sistema si fonda sull'idea che deve essere garantito ad ogni persona l'accesso alla procedura d'asilo (evitando il cosiddetto fenomeno dei «refugees in orbit») e, allo stesso tempo, evitato che ci siano più procedure d'asilo in corso in vari Stati (evitando il cosiddetto fenomeno dello «asylum shopping»).
- Il regolamento Dublino III contiene diversi criteri di competenza, i quali devono essere verificati secondo un ordine prestabilito:
 - * In primo luogo, devono essere verificati i criteri legati alla presenza di un familiare: MNA (verifica dell'interesse superiore del fanciullo); parenti (beneficiari di protezione o in una procedura di prima istanza);
 - * Poi seguono i criteri che si basano sull'entrata e sul soggiorno: ottenimento di un titolo di soggiorno; concessione di un visto; **entrata illegale; soggiorno illegale**; entrata legale (senza obbligo di visto); domanda nella zona di transito di un aeroporto.

- L'accordo di Dublino autorizza il transito in Svizzera?

- Quando un altro Stato è competente per l'esame della domanda Dublino, di regola avviene il trasferimento in questo Stato. Altre «possibilità di transito» non sono previste nel Regolamento Dublino e viene evitato che le persone in cerca di protezione vengano continuamente spostate. Dal punto di vista puramente giuridico, ciò esclude che la Svizzera diventi un Paese di transito, rispettivamente che essa offra un corridoio di transito. A maggior ragione, perciò, la Svizzera deve impegnarsi perché le persone vengano trasferite nello Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo.

4. Soluzioni possibili

Como/Italia: raccomandazioni sul ruolo della Svizzera

- Quale ruolo dovrebbe concretamente assumersi la Svizzera?

- Essa dovrebbe assicurarsi che siano garantiti i diritti di tutte le persone in cerca di protezione e l'accesso alla procedura d'asilo. Il Corpo delle guardie di confine deve, senza eccezioni, trasferire tutti i casi in cui viene presentata una domanda d'asilo alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), anche nel caso in cui sussiste un dubbio sull'esistenza o fondatezza della domanda. La SEM dispone di una procedura adeguata per questi casi e di interpreti che permettono una miglior comunicazione con le persone in cerca di protezione. Conformemente alla legge sull'asilo, è compito della SEM decidere se si è in presenza di una domanda d'asilo. Pure nel caso in cui si tratta di accertare l'esistenza di una domanda d'asilo in caso di dubbio, il Corpo delle guardie di confine non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, decidendo in maniera arbitraria sulla domanda,
- La Svizzera deve mettersi in contatto con l'UE e i paesi vicini al fine di trovare una soluzione per le persone bloccate a Como. Le soluzioni durevoli possono essere trovate unicamente nel contesto europeo.

- La Svizzera dovrebbe avere un ruolo più importante Como, aiutando direttamente sul posto?

- Se la situazione e l'offerta rivolta alle persone in cerca di protezione dovesse ulteriormente peggiorare, la Svizzera dovrebbe essere pronta a offrire aiuto umanitario sul posto, così come viene effettuato nelle regioni di crisi ovunque nel mondo. È auspicabile in tali circostanze l'intervento del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA).

Relocation (ricollocaimento): il margine di manovra della Svizzera

- Cosa può fare la Svizzera per migliorare la situazione dei rifugiati in Europa?

- Sono necessari meccanismi di ricollocaimento (relocation) in Europa, al fine di assicurare la protezione delle persone interessate e alleggerire il carico degli Stati alle frontiere esterne dell'Europa. Questi meccanismi funzionano unicamente se si tiene conto delle esigenze familiari e sociali dei rifugiati, ovvero, se a queste persone viene permesso di raggiungere i luoghi in cui si trovano i loro familiari e i loro amici, di modo che possano contare su una rete sociale nel Paese d'accoglienza. La Svizzera dovrebbe impegnarsi maggiormente in questo senso.
- La Svizzera prende parte al programma europeo di ricollocaimento e ha dichiarato essere pronta ad accogliere all'incirca 900 richiedenti d'asilo dall'Italia. Parallelamente, la Svizzera trasferisce circa 900 persone all'anno in Italia sulla base di Dublino. Alla luce di questi dati, c'è da chiedersi se l'aiuto dato all'Italia sia effettivo o meno. Secondo quanto dichiarato dalla SEM, altri 600 richiedenti d'asilo saranno accolti in Svizzera dalla Grecia. Possono partecipare al programma di ricollocaimento persone originarie di Paesi che hanno buone chances di ottenere l'asilo, attualmente persone originarie dalla Siria e dall'Eritrea.

Schengen/Dublino: pro, contro e possibili influenze

- La Svizzera deve continuare a partecipare a Schengen/Dublino?

- Fondamentalmente, si può osservare che la forza del sistema Schengen/Dublino dipende dalla collaborazione tra i Paesi partecipanti. Le misure unilaterali indeboliscono il sistema e la

protezione prevista per le persone bisognose di tutela. Bisogna perciò esortare gli Stati a cooperare maggiormente tra loro e garantire l'accesso alla procedura prevista per legge.

- La Svizzera può modificare il sistema Schengen/Dublino?

- Tramite ratifica degli accordi nel 2004 e votazione popolare nel 2005, la Svizzera applica dal dicembre 2008 gli accordi di associazione a Schengen/Dublino. La Svizzera dovrebbe agire in modo autorevole e trasparente con l'UE e gli Stati partner al fine di trovare una soluzione per le persone in cerca di protezione bloccate a Como, poiché si possono trovare delle soluzioni sostenibili unicamente all'interno del contesto europeo.

5. Questioni di fondo

- Perché i rifugiati non desiderano restare in Svizzera?

- In una situazione di difficoltà, le persone cercano sicurezza e sostegno, rivolgendosi alla loro cerchia familiare e sociale. Allo stesso modo, i rifugiati cercano di raggiungere i loro parenti e conoscenti, dai quali sperano di trovare comprensione, sostegno e, quando possibile, accoglienza. La ripartizione ragionevole (relocation) di rifugiati in Europa dovrebbe tener conto di questi fattori, altrimenti è condannata a fallire. Le ricerche dimostrano che i fattori familiari e culturali hanno un ruolo fondamentale nella scelta del Paese di destinazione. A questi, si aggiungono spesso chiacchiere e mezze verità che circolano all'interno delle comunità.

- Perché diminuisce il numero delle domande d'asilo?

- Non si può dare una risposta esauriente a questa domanda, poiché questo fenomeno è influenzato da una pluralità di fattori. La diminuzione delle domande d'asilo in Svizzera può comunque essere considerata una conseguenza logica della diminuzione degli arrivi via mare. Le modalità di trattazione di una domanda d'asilo in Svizzera sembrano avere un ruolo molto marginale. Di norma le persone in cerca di protezione sono poco informate dei dettagli concernenti la procedura d'asilo e delle differenze esistenti all'interno dell'Europa.